

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI DI LAVORO AUTONOMO

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 – TIPOLOGIE DI INCARICHI

ART. 3 – REQUISITI E PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

ART. 4 – PROCEDURE COMPARATIVE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

ART. 5 – PUBBLICITA' DEGLI INCARICHI ED EFFICACIA DEL CONTRATTO

ART. 6 – LIMITI DI SPESA PER GLI INCARICHI

ART. 7 – AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE PRESENTI DISPOSIZIONI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Fermo restando il principio generale in forza del quale la Provincia provvede alla attuazione dei propri compiti con la propria organizzazione ed il proprio personale dipendente, il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per il conferimento a soggetti esterni di incarichi individuali con contratti:

- di lavoro autonomo professionale;
- di lavoro autonomo di natura occasionale;
- di collaborazione coordinata e continuativa ad elevata professionalità.

2. Sono esclusi dalla presente regolamentazione:

- a. gli incarichi per i quali trova applicazione una normativa speciale di settore;
- b. gli incarichi legali di costituzione in giudizio;
- c. gli incarichi per attività notarili;
- d. gli incarichi conferiti nell'ambito di attività informativa, formativa e convegnistica di natura istituzionale;
- e. gli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.

ART. 2 - TIPOLOGIE DI INCARICHI

1. Sono compresi nella categoria del contratto di lavoro autonomo anche gli incarichi di consulenza, studio e ricerca.

2. Gli incarichi di studio presuppongono la necessità di un'approfondita attività di analisi ed eventuale elaborazione di proposte su oggetti specifici, e pertanto prevedono necessariamente la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte.

3. Gli incarichi di ricerca presuppongono necessariamente la definizione del programma da parte dell'amministrazione.

4. Gli incarichi di consulenza presuppongono infine la necessità di un parere formulato da un esperto in materia.

5. Gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa sono disciplinati dall'art. 2222 C.C. nonché dall'art. 409, n° 3 C.P.C.

6. Gli incarichi di natura occasionale sono caratterizzati dalla esecuzione non abituale dell'attività da parte del prestatore d'opera, dalla assenza del carattere di parasubordinazione e dalla mancanza di coordinamento da parte del committente.

7. Se gli incarichi sono affidati a professionisti che operano in forma associata, è individuato il responsabile dello svolgimento dell'incarico, in capo al quale devono sussistere i requisiti e presupposti di cui all'art. 3.

ART. 3 - REQUISITI E PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. L'affidamento degli incarichi di cui all'art.1 può avvenire esclusivamente nei confronti di esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, vale a dire in possesso di conoscenze specialistiche equiparabili a quelle che si otterrebbero con un percorso formativo di tipo universitario, desumibili dal curriculum.
2. L'affidamento di incarichi può avvenire in assenza di specializzazione universitaria quando la prestazione richieda la professionalità di un soggetto obbligatoriamente iscritto ad ordini o albi, o di un soggetto che operi nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
3. Gli incarichi sono conferiti dai Dirigenti di Settore sulla base dei seguenti presupposti:
 - a. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite al Settore di riferimento, con particolare riguardo al PEG da ultimo approvato;
 - b. l'oggetto della prestazione deve consistere in un progetto specifico, determinato e dettagliato, finalizzato al conseguimento di un obiettivo prefissato;
 - c. gli incarichi dovranno essere riferiti alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nella Relazione previsionale e programmatica approvata dal Consiglio Provinciale;
 - d. il Dirigente deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane interne.
4. Durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione devono essere preventivamente determinati e adeguatamente motivati. Il dirigente dovrà altresì attestare la congruità del compenso corrisposto all'incaricato rispetto all'utilità conseguita dall'Amministrazione.

ART. 4 – PROCEDURE COMPARATIVE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Al fine di conferire incarichi di natura occasionale, in considerazione del carattere contingente e temporaneo dei medesimi, i Dirigenti di Settore procedono alla individuazione del soggetto da incaricare mediante la comparazione di almeno tre curricula. L'atto di conferimento dovrà indicare le motivazioni della scelta, con specifico riferimento alle caratteristiche professionali e curricolari esaminate.
2. Negli altri casi, il Dirigente interessato rende pubblico, mediante affissione all'Albo Pretorio e sul sito Internet della Provincia, per almeno 7 giorni, un avviso di selezione nel quale siano indicati:
 - la struttura provinciale proponente;
 - la tipologia, la finalità, la durata, il luogo, l'oggetto e il compenso previsto per l'incarico;
 - le esperienze professionali, i titoli di studio, le abilitazioni o le specializzazioni richieste per lo svolgimento dell'incarico;
 - il termine di presentazione delle domande;
 - l'indirizzo e le modalità di presentazione delle domande, che dovranno essere sempre corredate da dettagliato curriculum vitae.
3. Il Dirigente procede quindi alla individuazione del soggetto da incaricare mediante la comparazione di almeno tre curricula, eventualmente integrata da colloqui, secondo le valutazioni del Dirigente stesso. L'atto di conferimento dovrà indicare i motivi della scelta, con specifico riferimento alle caratteristiche professionali e curricolari esaminate.
4. L'affidamento diretto, al di fuori delle presenti procedure di pubblicità e comparazione, è inoltre consentito nei casi:
 - a. procedura comparativa andata deserta;
 - b. prosecuzione di un incarico precedentemente affidato, qualora la natura della prestazione, i risultati ottenuti e la necessità di implementazione di nuove fasi del progetto, siano tali da rendere inopportuno l'affidamento ad una diversa professionalità;
 - c. unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo;
 - d. assoluta urgenza, determinata da fattori imprevedibili.

6. In tutti i casi di affidamento diretto, è necessaria una adeguata motivazione del Dirigente, che dovrà essere preventivamente comunicata alla Direzione Generale, la quale potrà richiedere, entro 5 giorni, integrazioni all'istruttoria, ferma restando la decisione finale del Dirigente.

ART. 5 – PUBBLICITA' DEGLI INCARICHI ED EFFICACIA DEL CONTRATTO

1. Il Dirigente invia comunicazione delle determinazioni di affidamento di incarichi al Settore competente, che pubblicherà sul sito Internet della Provincia il provvedimento, completo del nominativo dell'incaricato, dell'oggetto dell'incarico e del compenso stabilito.

2. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del compenso costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del Dirigente preposto.

3. A prestazione effettuata, il Dirigente dovrà inoltre inviare al Settore competente comunicazione dell'importo erogato all'incaricato, ai fini della pubblicazione sul sito Internet. In caso di pagamenti previsti in più soluzioni, la comunicazione dovrà essere inviata in relazione a ciascun pagamento effettuato.

4. Per i soli incarichi di consulenza, l'efficacia del contratto decorre dalla data di pubblicazione del nominativo dell'incaricato, dell'oggetto dell'incarico e del compenso sul sito Internet della Provincia.

ART. 6 – LIMITI DI SPESA PER GLI INCARICHI

1. Il limite massimo di spesa annuale per gli incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo dell'Ente.

ART. 7 – AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE PRESENTI DISPOSIZIONI

1. Le società partecipate totalmente dalla Provincia debbono osservare i principi e gli obblighi contenuti nel presente regolamento.

2. Al fine di consentire il controllo sull'osservanza delle presenti regole, le società sono tenute a trasmettere tempestivamente copia degli atti inerenti ai conferimenti di incarico alla Direzione, che effettuerà controlli a campione.